



**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
*Presidenza*

**Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze, Corte di Appello di Firenze, Procura Generale di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Ordine degli Avvocati di Firenze, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Ordine delle ostetriche, Ordine degli Psicologi, Ordine delle professioni infermieristiche, Ordine dei biologi, Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, Confprofessioni Toscana avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nella sezione speciale dell'Albo dei CTU del Tribunale di Firenze relativa ai professionisti interessati dall'art. 15 della legge 24/2017**

**Premessa**

I sottoscrittori, nel corso di plurime riunioni tenutesi nell'anno 2018, hanno condiviso la necessità di prevedere l'istituzione di una sezione all'interno dell'albo dei CTU per i consulenti previsti dalla legge 24/2017 e hanno altresì condiviso le caratteristiche professionali che deve possedere il consulente per ottenerne l'iscrizione.

I sottoscrittori, preso atto che il 14 dicembre 2017 è stato sottoscritto uno specifico Protocollo relativo alle regole per iscriversi e permanere nell'Albo dei CTU del Tribunale di Firenze e che tra il CSM, il CNF, l'Ordine Nazionale dei Medici chirurghi e odontoiatri e altri Ordini professionali nazionali sono stati sottoscritti accordi per armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art 15 L.24/2017, hanno altresì convenuto, con riferimento alle cause civili in materia di responsabilità sanitaria, di adeguare le regole del Protocollo del 14 dicembre 2017 tenendo conto della specifica natura delle controversie nella materia oggetto della legge 24/2017, riservandosi di valutare la compatibilità delle regole condivise con eventuali futuri protocolli nazionali e di prevedere la sottoscrizione di analogo protocollo per ciò che concerne l'Albo dei periti.

## **Sezione 1**

### **Iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei CTU**

#### **1. Soggetti legittimati**

Possono presentare domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei CTU relativa ai professionisti interessati dall'art. 15 della legge 24/2017 sia i consulenti già iscritti all'albo CTU sia i professionisti che non siano iscritti all'albo dei CTU e che chiedono di essere iscritti in tale speciale sezione.

#### **2. Domanda di iscrizione da parte del professionista iscritto all'albo dei CTU**

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Firenze, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [presidente.tribunale.firenze@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.firenze@giustiziacert.it)

Ad essa va allegata la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica in materia di mediazione completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore e nel quale siano previste almeno dieci ore nella specifica materia della mediazione) ovvero, per quanto riguarda la conoscenza della materia della mediazione, la prova di avere definito con conciliazione almeno due CTU nell'ultimo quinquennio ( o, se CTP, con il criterio che una consulenza tecnica di ufficio può essere sostituita da due consulenze di parte), mediante allegazione del conferimento di incarico e documentazione ufficiale comprovante l'effettivo svolgimento dell'incarico e l'avvenuta conciliazione.

Il professionista dovrà indicare per quali specializzazioni e aree di particolare interesse o esperienza all'interno della specializzazione chiede l'iscrizione nella sezione speciale e dovrà unire alla domanda il curriculum vitae in formato europeo e la documentazione comprovante sia la specializzazione che la particolare esperienza.

Il comitato per l'esame delle domande si riunirà nella composizione prevista dall'art. 14 d.a.c.p.c entro sessanta giorni dalla scadenza del termine che sarà concesso per l'invio delle domande.

### **3. Domanda di iscrizione da parte del professionista non iscritto all'albo dei CTU**

La domanda sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica all'ufficio c.t.u. del Tribunale di Firenze, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [presidente.tribunale.firenze@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.firenze@giustiziacert.it) ed ad essa vanno allegati la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nel c/c postale n. GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara -Tasse concessioni governative-codice tariffa 8617, la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo effettuato tramite modello F23 (Codice tributo:456T), la ricevuta del pagamento dei diritti ex art. 30 T.U.S.G. effettuato tramite modello F23 (Codice tributo:943 T) e i documenti di cui all'art. 16 disp. att. c.p.c, che dovranno essere conformi alle regole tecniche del CAD, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene acquisito d'ufficio.

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione di essere in possesso di propria PEC.

Il professionista dovrà indicare la categoria e la specializzazione per le quali chiede l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici e per quali specializzazioni e aree di particolare interesse o esperienza chiede l'iscrizione nella sezione speciale.

La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato almeno venti giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione.

Il comitato si riunisce due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il 28 febbraio per esaminare le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

### **4. Speciale competenza**

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo dei CTU, ai sensi dell'art. 15 della legge 24/2017 è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione richiesta.

A tal fine si individuano aree di specializzazione per ciascuno degli Ordini sottoscrittori che vengono allegate al protocollo come sua parte integrante.

La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.

Qualora per determinate professioni il protocollo nazionale stipulato tra CSM, CNF e relativo Ordine preveda quale requisito l'iscrizione all'albo professionale da un tempo maggiore, la speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al corrispondente Albo professionale da un tempo inferiore a quanto previsto dal protocollo nazionale.

### **5. Prova della speciale competenza per i soggetti non iscritti all'albo dei CTU**

La prova del possesso della speciale competenza nella materia per la quale si chiede l'iscrizione nella sezione speciale deve essere rigorosa.

Tale prova deve essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) il curriculum vitae europeo
- b) il curriculum vitae europeo ad uso pubblicazione (privo dei dati personali);
- c) la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completa del programma del corso seguito (della durata almeno di venti ore e nel quale siano previste almeno dieci ore nella specifica materia della mediazione) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;
- d) prova del doveroso aggiornamento professionale periodico.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati *aliunde* ( e cioè da specifiche esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione o da produzioni scientifiche, tutte documentate e da riportarsi nel curriculum vitae europeo ): attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo; mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.

Il professionista già iscritto all'albo dei CTU deve produrre la documentazione sub c limitatamente ai criteri per individuare la competenza in materia di conciliazione e mediazione.

## **6.Provvedimenti del Comitato**

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, la domanda di iscrizione sarà rigettata immediatamente.

Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, la commissione invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

## **7.Specchiata moralità**

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c. p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'elenco.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo ( da oltre 15 anni) la commissione valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

## **Sezione II**

### **Revisione della sezione speciale dell'albo dei CTU**

## **8.Modalità**

La revisione della sezione speciale avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

## **9.Revisione sistematica**

La revisione sistematica è quella compiuta ogni tre anni dalla data di formazione dell'elenco.

In occasione della revisione, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante comunicazione tramite PEC a produrre:

- a) dichiarazione di voler mantenere l'iscrizione nella sezione;
- b) dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e alla legge 24/2017 nella specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nella sezione;
- c) curriculum vitae europeo aggiornato;

d) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;

e) prova di aver svolto nel triennio il doveroso aggiornamento professionale periodico nella specializzazione per la quale il consulente è iscritto nella sezione.

f) prova di avere comunicato quanto previsto sub c ed e al proprio Ordine o Collegio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto dalla sezione speciale dell'Albo.

I Presidenti degli Ordini e Collegi professionali forniranno al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

Le domande saranno esaminate dal Comitato previsto dall'art.14 d.a.c.p.c.

### **10 Revisione a campione**

È facoltà del comitato e del suo presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infratriennale al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c. p.c.

## **Sezione III**

### **Disciplina**

Si applicano le regole previste negli articoli 10,11,12,13,14 e 15 del protocollo sottoscritto il 14 dicembre 2017

## **Sezione IV**

### **Norme finali**

#### **11. Pubblicità**

Il protocollo sarà pubblicato nel sito web di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.

#### **12. Entrata in vigore**

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del Comitato successiva alla sottoscrizione.

#### **13.Modifiche**

Il protocollo potrà essere modificato qualora ciò si renda necessario a seguito della stipula di protocolli nazionali.

#### **14. Ulteriori adesioni**

Al Protocollo possono aderire in qualsiasi momento della sua validità altri Ordini o Collegi interessati, nonché associazioni rappresentative di Ordini e collegi professionali

Firenze, 2019

Tribunale di Firenze

Corte di Appello di Firenze

Procura Generale di Firenze

Procura della Repubblica di Firenze

Ordine degli Avvocati di Firenze

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Ordine delle ostetriche

Ordine degli Psicologi

Ordine delle professioni infermieristiche

Ordine dei biologi

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica

Confprofessioni Toscana